



Regolamento di contabilità

Deliberato dal Comitato di Gestione del 18 aprile 2019

Approvato dal Ministero dell'economia e delle finanze, il 24 maggio 2019,
ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n. 300/1999

TITOLO 1

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

(Denominazioni e oggetto)

1. Ai sensi del presente Regolamento si intendono per:
 - a) Ministro, il Ministro dell'Economia e delle Finanze;
 - b) Ministero, il Ministero dell'Economia e delle Finanze;
 - c) Agenzia entrate, l'Agenzia delle entrate
 - d) Agenzia, l'Agenzia delle entrate-Riscossione;
 - e) Presidente, il Presidente dell'Agenzia delle entrate-Riscossione;
 - f) D.L. n. 193/2016, il decreto legge n. 193 del 22 ottobre 2016;
 - g) D.Lgs. n. 112/1999, il decreto legislativo n. 112 del 13 aprile 1999;
 - h) DPR n. 439/1998, il decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1998, n. 439;
 - i) D.Lgs. n. 91/2011, il decreto legislativo 31 maggio 2011, n.91;
 - j) D.P.C.M. 12 dicembre 2012, il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 dicembre 2012;
 - k) D.M. 27 marzo 2013, il decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 27 marzo 2013;
 - l) R.D. 2440/1923, il regio decreto n. 2440 del 18 novembre 1923;
 - m) DPR n. 600/1973, il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
 - n) DPR n. 602/1973, il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602;
 - o) D.Lgs. n. 385/1993, il decreto legislativo n. 385 del 1 settembre 1993;
 - p) D.Lgs. n. 58/1998, il decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998;

- q) D.M. 23 gennaio 2004, il decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 23 gennaio 2004;
 - r) D.Lgs. n. 82/2005, il decreto legislativo n. 82 del 7 marzo 2005;
 - s) L. n. 244/2007, la legge n. 244 del 24 dicembre 2007;
 - t) D.Lgs. n. 123/2011, il decreto legislativo n. 123 del 30 giugno 2011;
 - u) D.Lgs. n. 139/2015, il decreto legislativo n. 139 del 18 agosto 2015;
 - v) D.Lgs. n. 50/2016, il decreto legislativo n. 50 del 18 aprile 2016.
2. Il presente regolamento, ai sensi dell'articolo 1 comma 2 dello Statuto, detta disposizioni relative alla contabilità dell'Agenzia.

TITOLO 2

CONTABILITÀ, BUDGET ECONOMICO, BILANCIO E TESORERIA

Art. 2

(Definizione del sistema contabile)

1. Il sistema contabile dell'Agenzia, ispirato ai principi civilistici, è finalizzato a fornire un quadro complessivo dei costi e dei ricavi, delle poste di valutazione dei crediti e dei rischi, nonché delle variazioni patrimoniali e finanziarie.
2. Le funzioni proprie del sistema contabile dell'Agenzia sono svolte mediante l'utilizzo di un sistema informativo gestionale integrato che assicura la completezza, l'unicità e la coerenza delle informazioni.

Tale sistema accoglie le risultanze contabili, oltre che dei moduli sezionali interni, anche degli ulteriori sezionali alimentanti Corporate e di produzione, che gestiscono le basi informative gestionali relative all'attività dell'ente.
3. Il sistema informativo ERP gestisce la base dati amministrativo contabile secondo la tassonomia e le prescrizioni di Legge specifiche per:

- a) la contabilità generale e sezionale, con riferimento alle norme che disciplinano e regolano le attività dell'Agenzia;
- b) la contabilità finanziaria per le analisi dei flussi di cassa e per le rendicontazioni;
- c) la contabilità analitica per la rilevazione dei costi e dei ricavi attribuibili alle attività dell'Agenzia e ai centri di costo funzionali e territoriali definiti dall'impianto organizzativo.

Art. 3

(Durata dell'esercizio)

1. L'esercizio dell'Agenzia delle entrate-Riscossione ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre dello stesso anno. Per il 2017 l'esercizio ha durata dal 1° luglio 2017 al 31 dicembre 2017.

Art. 4

(Bilancio preventivo (Budget economico))

1. Il Comitato di Gestione, in coerenza con il Piano triennale di cui all'art. 1 comma 5 del D.L. n. 193/2016, e con l'atto aggiuntivo alla convenzione stipulata tra il Ministero e Agenzia entrate - previsto dall'art. 1 comma 13 del D.L. n. 193/2016 – delibera, entro i termini di cui all'art. 24, comma 3, del D. Lgs. n. 91/2011, il bilancio preventivo (budget economico annuale), tenuto conto anche del preconsuntivo economico dell'anno in corso. Il budget stabilisce gli obiettivi economici e finanziari dell'esercizio e le risorse da impiegare per conseguire i risultati attesi.
2. Il budget economico annuale è redatto in termini di competenza economica e, ai fini della riconciliazione con gli analoghi documenti previsionali delle amministrazioni pubbliche che adottano la contabilità finanziaria, è riclassificato secondo lo schema previsto all'allegato 1 del D.M. 27 marzo 2013.
3. Il budget economico annuale è corredato dagli allegati di cui all'art. 2, comma 4, del D.M. 27 marzo 2013, tra cui il budget economico pluriennale. Il budget economico pluriennale copre un periodo di tre esercizi in relazione alle strategie delineate nei documenti di programmazione pluriennale approvati dagli organi di vertice, è formulato in termini di competenza economica e presenta un'articolazione delle poste coincidente con quelle del budget economico annuale. È aggiornato annualmente in occasione della presentazione del budget economico annuale.

4. Il budget economico, è sottoposto al collegio dei revisori almeno 15 giorni prima della relativa deliberazione.
5. Il budget economico annuale, integrato dalla relazione del Collegio dei revisori e dagli allegati di cui all'art. 2, comma 4 del DM 27/3/2013, è trasmesso, entro 10 giorni dalla relativa deliberazione, al Ministero per la sua approvazione, secondo le disposizioni dell'art. 2 del regolamento di cui al DPR n. 439/1998.
6. Sulla base delle risultanze del monitoraggio periodico dell'andamento della gestione rispetto al budget e nel caso dovessero palesarsi rilevanti criticità economico/finanziarie, o comunque in considerazione di significative variazioni degli obiettivi economici da perseguire, il Presidente, verificata la necessità di una modifica del documento programmatico, ne sottopone l'eventuale revisione all'approvazione del Comitato di Gestione. La documentazione di revisione del budget economico è trasmessa al Ministero per l'approvazione secondo gli schemi e le modalità previste per il budget.
7. Il budget può essere soggetto a riallocazioni che non incidano sull'ammontare generale dei costi, nel rispetto dei vincoli normativi; la riallocazione è oggetto di specifica informativa periodica al Comitato di Gestione.
8. Ove, per circostanze eccezionali, non sia possibile pervenire all'approvazione del budget in tempo utile per l'apertura contabile dell'esercizio, il Comitato di Gestione, delibera la gestione provvisoria, che avrà una durata non superiore a quattro mesi e fisserà limiti di costo mensili pari ad un dodicesimo del budget approvato nell'esercizio precedente, ovvero alla maggiore spesa necessaria ove si tratti di spese obbligatorie e non suscettibili di frazionamento.
9. Le previsioni di spesa, contenute nel budget economico annuale approvato, hanno valore autorizzativo ai fini della gestione interna dell'Agenzia e del monitoraggio del relativo andamento, a cura dei responsabili di budget.

Art. 5

(Piano pluriennale degli investimenti)

1. Il Piano pluriennale degli investimenti dell'Agenzia è deliberato dal Comitato di Gestione su proposta del Presidente dell'Agenzia.
2. Il Piano pluriennale è corredato da una relazione che definisce le finalità di ciascuna categoria di investimenti.
3. La prima annualità del Piano pluriennale costituisce il Budget degli investimenti dell'esercizio.

Art. 6

(Bilancio d'esercizio)

1. Il bilancio, ispirato ai postulati di chiarezza e di rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria dell'Agenzia e del risultato economico dell'esercizio, è redatto secondo i principi desumibili dagli articoli 2423- bis e seguenti del codice civile, in conformità ai principi contabili nazionali formulati dall'Organismo Italiano di contabilità e ai principi contabili generali previsti nell'allegato 1 al D.Lgs. n. 91/2011.

Il bilancio preventivo e consuntivo, in applicazione dell'art. 1 comma 5 bis del D.L. n. 193/2016, è redatto secondo le previsioni del D.Lgs. n. 139/2015.

2. Il bilancio dell'Agenzia, corredato dalla relazione sulla gestione di cui all'articolo 2428 del codice civile, si compone dei seguenti documenti:
 - a) stato patrimoniale,
 - b) conto economico,
 - c) rendiconto finanziario
 - d) nota integrativa.

Inoltre costituiscono allegati al bilancio i documenti previsti dall'art. 5 comma 3 del D.M. 27 marzo 2013.

3. Entro 3 mesi dalla chiusura di ogni esercizio, il Presidente trasmette al Collegio dei revisori dei conti il progetto di bilancio consuntivo, redatto in osservanza delle disposizioni del codice civile e di quelle sopra richiamate; il Collegio dei revisori dei conti, vista anche la relazione del soggetto incaricato della revisione volontaria dei conti, di cui all'art. 8 del regolamento, lo esamina entro i successivi 15 giorni. All'esito, il Presidente presenta il progetto di bilancio consuntivo al Comitato di Gestione per la sua deliberazione, unitamente alla relazione del Collegio dei revisori dei conti, redatta ai sensi dell'art. 2429 del codice civile, nonché all'attestazione del Presidente e del Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili, di cui all'art. 9 del regolamento. Entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio il Presidente trasmette il bilancio, completo degli allegati, al Ministro per la approvazione, con le modalità previste dal DPR n. 439/1998.
4. Oltre a quanto previsto dal codice civile, la relazione sulla gestione evidenzia, in apposito prospetto, le finalità della spesa complessiva riferita a ciascuna delle attività svolte secondo un'articolazione per missioni e programmi sulla base degli indirizzi di cui al D.P.C.M. 12 dicembre 2012.

Art. 7

(Bilanci intermedi e informative sociali)

1. I bilanci intermedi al 30 giugno e al 30 settembre vengono predisposti per fornire al Comitato di Gestione informativa periodica sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria. Tali bilanci sono deliberati dal Comitato di Gestione entro quattro mesi dalla chiusura del periodo.
2. Al bilancio intermedio viene allegata la relazione di revisione limitata rilasciata dalla società di revisione, ove prevista, ovvero la relazione del Collegio dei Revisori, entro 15 giorni successivi alla deliberazione.

Art. 8

(Controllo contabile e revisione volontaria dei conti)

1. Il Collegio dei revisori dei conti esercita le funzioni di cui all'articolo 2403 del codice civile, in quanto applicabile, nonché quelle di cui all'articolo 20 del D.Lgs. n. 123/2011.
2. La revisione volontaria dei conti dell'Agenzia è esercitata da una società di revisione iscritta nel Registro dei revisori legali istituito presso il Ministero. L'incarico ha la durata massima di tre esercizi, con scadenza alla data di approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio dell'incarico medesimo.

Art. 9

(Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili)

1. Il Comitato di gestione ha la facoltà di nominare, su parere obbligatorio del Collegio dei revisori dei conti, per un periodo non inferiore alla durata in carica del Comitato stesso e non superiore a sei esercizi, il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili dell'Agenzia, ai sensi dell'art. 154 bis comma 5 del D.Lgs. n. 58/1998.
2. Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili, qualora nominato secondo le modalità di cui al punto 1, può essere revocato dal Comitato di gestione, sentito il parere del Collegio dei revisori dei conti, solo per giusta causa.
3. Il Comitato di gestione vigila affinché il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili disponga di adeguati poteri e mezzi per l'esercizio dei compiti a lui attribuiti, nonché sul rispetto effettivo delle procedure amministrative e contabili. A tal fine sono previsti la verifica e l'adeguamento delle strutture e dei

processi organizzativi e l'implementazione della normativa aziendale, nonché degli applicativi utilizzati.

4. I requisiti, i poteri e le competenze attribuiti ed esercitati dal Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili sono definiti e disciplinati da apposito regolamento approvato dal Comitato di Gestione.

Art. 10

(Piano dei conti)

1. Ai fini della tenuta delle scritture contabili d'esercizio l'Agenzia adotta un piano dei conti
2. Il Piano dei conti è definito per natura dei conti e la codifica rispetta lo schema di bilancio del D.Lgs. n. 139/2015, con articolazione nei conti patrimoniali, economici e d'ordine. Il piano dei conti, predisposto per la rilevazione e l'analisi dettagliata di tutti i fatti amministrativi dell'Agenzia e integrato con specifiche anagrafiche gestionali, è utilizzato sia per la contabilità economico-patrimoniale e finanziaria che per quella analitica.

Art. 11

(Manuale di contabilità)

1. Le disposizioni attuative relative alle attività contabili disciplinate dal presente regolamento sono definite in un apposito Manuale di contabilità che definisce i principi contabili di riferimento, il contenuto di ciascun conto ed il funzionamento di ciascuno di essi.
2. I modelli contabili relativi alle scritture automatiche sono censiti in apposite matrici contabili, allegate al manuale di contabilità

Art. 12

(Libri obbligatori)

1. L'Agenzia provvede alla tenuta del libro giornale e del libro degli inventari, di cui agli articoli 2214 e seguenti del codice civile nonché dei registri fiscali previsti dagli artt. 14 e seg. del DPR n. 600/73.

2. L'Agenzia, ai sensi dell'art. 1, commi da 209 a 214, della L. 244/2007, effettua l'emissione, la trasmissione e il ricevimento delle fatture elettroniche nei rapporti con la Pubblica Amministrazione.
3. L'Agenzia assolve all'obbligo della conservazione dei documenti e dei libri fiscali avvalendosi della conservazione elettronica sostitutiva, prevista dal D.M. 23 gennaio 2004.

Art. 13

(Inquadramento fiscale)

1. L'Agenzia rientra tra gli enti pubblici soggetti passivi ai fini dell'imposizione diretta e indiretta, per l'oggetto esclusivo o principale di esercizio di attività commerciale.
2. La normativa fiscale già vigente per le società di cui all'art. 1 comma 1 del D.L. n. 193/2016 è applicabile, in quanto compatibile, all'Agenzia.

Art. 14

(Servizio di tesoreria)

1. Il servizio di tesoreria effettua le operazioni riguardanti la gestione finanziaria dell'Agenzia, inerenti la riscossione delle entrate, il pagamento delle spese, il riversamento dei tributi riscossi, la custodia dei titoli e dei valori e gli adempimenti previsti dalle disposizioni legislative o regolamentari o convenzionali di riferimento.
2. Il servizio di tesoreria viene affidato a una banca di cui all'articolo 13 del D.Lgs. n. 385/1993. Nel regime transitorio sono gestiti in continuità i servizi finanziari e bancari in essere al 30 giugno 2017.
3. Le regole di funzionamento del servizio di tesoreria sono definite e disciplinate da apposito regolamento approvato dal Comitato di Gestione.

Art. 15

(Fonti finanziarie)

1. Costituiscono fonti di finanziamento le entrate previste dallo statuto.
2. L'Agenzia, ai fini dello svolgimento della propria attività, può utilizzare anticipazioni di cassa pari, di norma a dodici dodicesimi dei ricavi di cui all'art. 11 dello Statuto.

3. L'Agenzia può, inoltre, far ricorso al sistema finanziario, nelle forme consentite dalla legge, per assicurare il presidio del fabbisogno derivante da operazioni di durata pluriennale quali l'incasso differito di crediti immobilizzati ovvero soggetti a piani di rientro pluriennali.

Art. 16

(Pagamenti)

1. Il Presidente delega i Responsabili delle competenti funzioni aziendali, centrali e periferiche, a disporre pagamenti a valere sui conti correnti bancari e postali intestati all'Agenzia.
2. Rientrano tra i pagamenti le disposizioni di riversamento delle somme riscosse, i pagamenti previsti da disposizioni di legge, da convenzioni con enti e tutti i pagamenti connessi al funzionamento dell'Agenzia.
3. L'Agenzia non è soggetta all'emissione dei mandati di pagamento.

Art. 17

(Gestione dei mezzi di pagamento)

1. Le somme riscosse sono incassate secondo quanto previsto dall'art. 28 del DPR n. 602 del 29/09/1973.
2. L'Agenzia aderisce al sistema dei pagamenti previsto dall' art. 5, comma 4 del D.Lgs. n. 82/2005.
3. L'Agenzia non è soggetta all'emissione di reversali di incasso.

TITOLO 3

AMMINISTRAZIONE DELLA RISCOSSIONE

Art. 18

(Contabilità speciali)

1. Particolari attività istituzionali, individuate dalla normativa di riferimento, sono gestite attraverso l'apertura, presso la tesoreria statale, di apposite contabilità speciali, debitamente autorizzate, intestate all'Agenzia.
2. Le somme gestite attraverso l'apertura di contabilità speciali sono erogate e rendicontate secondo la normativa vigente in materia di contabilità di Stato.

Art. 19

(Incassi di riscossione)

1. I flussi finanziari derivanti dall'attività di incasso da riscossione vengono accreditati sui conti correnti bancari e postali intestati all'Agenzia in attesa del riversamento delle somme agli Enti Impositori;
2. Tali somme vengono imputate, nei sistemi di riscossione, sulla posizione del singolo contribuente.

Art. 20

(Riversamento e rendicontazione delle somme incassate)

1. L'Agenzia riversa all'ente creditore, entro i termini fissati dall'articolo 22 del D.Lgs. n. 112/1999, le somme riscosse, al netto degli oneri di riscossione oltre IVA, e dei rimborsi delle spese, secondo quanto previsto dall'art. 17 del medesimo decreto.
2. L'Agenzia provvede a riversare le somme riscosse per conto dell'Erario sui pertinenti capitoli di entrata del bilancio dello Stato.
3. Nel bimestre successivo alla chiusura dell'esercizio finanziario, l'Agenzia rende, per le entrate statali, il conto giudiziale ai sensi dell'articolo 74 del R.D. 2440/1923, e, per le altre entrate, un conto della gestione, ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs. n. 112/99.

TITOLO 4

ATTIVITÀ NEGOZIALE

Art. 21

(Ambito di applicazione)

1. L'Agenzia, quale organismo di diritto pubblico, svolge la propria attività negoziale nel rispetto della vigente normativa comunitaria e nazionale.
2. Le procedure di scelta del contraente al quale affidare appalti di lavori, servizi e forniture si svolgono nel rispetto della predetta normativa, nonché delle procedure e regolamenti interni, che specificano le modalità operative e le strutture organizzative deputate al loro esperimento.

Art. 22

(Dirigenti autorizzati alla spesa)

1. In relazione alle previsioni dell'art. 5 lett. e) dello Statuto, il Presidente:
 - dispone gli impegni di spesa che l'Agenzia può assumere e sottoscrive atti negoziali per un importo non superiore ad € 2.600.000, al netto di imposte ed eventuali contributi, per singola operazione o transazioni tra loro collegate;
 - dispone la partecipazione dell'Agenzia a procedure di affidamento di cui al D.Lgs. n. 50/2016, aventi ad oggetto i servizi di riscossione di importo non superiore ad € 2.600.000 e sottoscrive i relativi atti e contratti.

Nei limiti di tali poteri, il Presidente può:

- conferire con procure speciali o generali, a dipendenti dell'Ente ed anche a terzi, i poteri ritenuti necessari per espletare funzioni e incarichi agli stessi affidati;
- revocare, con le medesime modalità, la nomina ed i poteri conferiti ai procuratori dell'Ente, ponendo in essere le formalità relative.

Art. 23

(Acquisti di modico valore)

1. Il Presidente dell' Agenzia può autorizzare l' istituzione di un servizio di cassa interno sia per la sede centrale che per le sedi periferiche.
2. La gestione delle casse è disciplinata con normativa interna.